



## Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO  
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

## Compliance normativa

- Nuovi indicatori di anomalia UIF
- Proroga qualificazione dei manutentori antincendio
- Pirateria digitale: modifica del reato-presupposto nel D.lgs. 231/2001
- Nuovo Regolamento Macchine (2023/1230)

## Anticorruzione

- Esposto presentato all'ANAC su procedura non conforme di affidamento del servizio di rifacimento segnaletica aeroporto
- Affidamento di contratti pubblici: l'iscrizione nel registro degli indagati non costituisce motivo di esclusione dalla gara d'appalto (Delibera ANAC n. 397 del 6 settembre 2023)

## Privacy

- Svizzera: piena efficacia della nuova legge per la protezione dei dati
- Videosorveglianza: il Garante Privacy sanziona un comune e due società

## Giurisprudenza

- Sui reati ambientali di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e di gestione non autorizzata dei rifiuti: due sentenze a confronto (Cass. pen., n. 35853/2023; Cass. pen., n. 37114/2023)
- Reati fiscali e amministratori senza delega (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 16 maggio 2023) 18 luglio 2023, n. 31017)

## NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA UIF

Il Provvedimento 12 maggio 2023 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha aggiornato gli indicatori di anomalia, ovvero le caratteristiche di operatività o i comportamenti della clientela che possono essere indice di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori sono suddivisi in quattro macroaree:

- operazioni di natura inusuale o incoerente con la situazione o l'attività economica del cliente: ad esempio, un'operazione di importo elevato effettuata da un cliente che ha un reddito modesto, o un'operazione di investimento in un prodotto finanziario complesso da parte di un cliente che non ha esperienza in materia;
- operazioni caratterizzate da una complessità o artificiosità non giustificata: ad esempio, un'operazione che prevede il coinvolgimento di più soggetti o di più conti correnti, o un'operazione che viene effettuata in un modo che rende difficile la tracciabilità dei fondi;
- operazioni che presentano elementi di frode o di evasione fiscale: ad esempio, un'operazione che viene effettuata utilizzando fatture false, o un'operazione che viene effettuata per occultare la provenienza dei fondi;
- operazioni che presentano elementi di collegamento con attività criminose: ad esempio, un'operazione che viene effettuata da un soggetto che è stato coinvolto in indagini per reati di natura finanziaria.

Il Provvedimento 12 maggio 2023 ha introdotto una serie di novità rispetto al precedente provvedimento del 2017, tra cui:

- l'inclusione di nuovi indicatori di anomalia, in particolare quelli relativi alle operazioni di investimento in criptovalute e alle operazioni finalizzate al finanziamento del terrorismo;
- l'introduzione di una nuova procedura per la segnalazione delle operazioni sospette, che prevede l'utilizzo di un modello standard;
- l'ampliamento della responsabilità dei soggetti obbligati, che sono ora tenuti a segnalare anche le operazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche se non presentano uno o più indicatori di anomalia.

Gli aggiornamenti degli indicatori di anomalia rappresentano un importante strumento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Consentono ai soggetti obbligati di identificare con maggiore facilità le operazioni sospette e di segnalarle tempestivamente alla UIF, contribuendo così a contrastare efficacemente questi reati.

### Fonte:

Nuovi indici di anomalia UIF (Provvedimento UIF pubblicato in G.U.)

## PROROGA QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI ANTINCENDIO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 31 agosto 2023 che ha prorogato al 25 settembre 2024 l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio.

Si tratta della seconda proroga, in quanto le disposizioni in questione sarebbero dovute entrare in vigore il 25 settembre del 2022, poi prorogate dal DM 15 settembre 2022 che portò il termine al 23 settembre 2023.

Per quanto riguarda le ragioni della proroga, il Ministero dell'Interno parla generalmente di "difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio" che risulta di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal DM 10 marzo 1998.

La proroga, nello specifico, riguarda l'articolo 4 del Decreto Controlli, che richiede espressamente che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. La qualifica dovrebbe riguardare impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio ed è valida su tutto il territorio nazionale.

### Fonte:

Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023

## PIRATERIA DIGITALE: MODIFICA DEL REATO-PRESUPPOSTO NEL D.LGS. 231/2001

In data 24 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 14 luglio 2023 n. 93 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"), in vigore dall'8 agosto 2023, che modifica l'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, reato presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, richiamato al comma 1 dell'art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

In particolare, all'art. 3 della Legge n. 93/2023, si stabilisce che:

a) Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

*<-h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita>.*

### Fonte:

Legge 14 luglio 2023 n. 93, art. 3

## NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE (2023/1230)

Il nuovo Regolamento Macchine (2023/1230) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 29/06/2023 ed è entrato in vigore il 19/07/2023.

Il provvedimento normativo non abrogherà l'attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE fino al 14/01/2027 fatto salvo per il Capo VI che già dal 13/07/23 ha sostituito l'art. 11 della Direttiva 2006/42/CE imponendo, nuovi obblighi di vigilanza del mercato dell'unione europea e procedure di salvaguardia.

Entrando nel merito delle principali novità introdotte, il Regolamento imporrà l'obbligo di Dichiarazione di conformità e marcatura CE sia alle macchine nuove che esistenti che abbiano subito "modifiche sostanziali" definite come modifiche effettuate con mezzi fisici o digitali successivamente all'immissione sul mercato o alla messa in servizio, non previste o pianificate dal fabbricante, che influenzano la sicurezza della macchina creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio già esistente.

Sarà estesa la definizione di "Componente di Sicurezza" introducendo anche i componenti digitali (software) destinati ad espletare una funzione di sicurezza. I software significativi ai fini della sicurezza della macchina, immessi sul mercato separatamente, dovranno essere marcati CE e accompagnati da una dichiarazione di conformità UE.

L'allegato IV della Direttiva Macchine è trasformato nell'allegato I del nuovo Regolamento, riportando al proprio interno anche nuove definizioni e tipologie di macchine.

Novità significativa, in linea con l'evoluzione della tecnologia e del mercato, è l'introduzione dell'obbligo di valutazione del rischio dell'evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con livelli diversi di autonomia, considerando anche gli effetti legati alla Cybersicurezza della macchina che potrebbe essere esposta ad attacchi informatici, vista la possibilità, sempre più diffusa, di utilizzare una connessione ad internet.

Il Regolamento, oltre a ribadire e rinforzare gli obblighi in capo al fabbricante, introduce inoltre oneri legati alla conformità dei prodotti a carico dell'importatore e del distributore.

La documentazione tecnica potrà essere fornita all'utilizzatore in formato elettronico scaricabile e stampabile ma, in caso di richiesta, il fabbricante o l'importatore avranno l'obbligo di fornire la versione cartacea entro massimo un mese dalla richiesta. Inoltre dovranno essere resi disponibili indirizzi e informazioni di contatto del fabbricante, importatore e/o distributore per la richiesta di informazioni da parte dell'utilizzatore.

Sarà previsto inoltre l'obbligo della valutazione di conformità, ottenendo una Dichiarazione di conformità UE che sostituirà la dichiarazione CE. Per le macchine ad alto rischio, occorrerà rivolgersi ad un organismo notificato per le seguenti categorie di prodotti:

- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
- Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- Ponti elevatori per veicoli
- Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
- Componenti di sicurezza con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo mediante approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
- Macchine che incorporano sistemi con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico e che garantiscono funzioni di sicurezza. Riguarda le macchine che non sono state immesse sul mercato in modo indipendente rispetto solamente a questi sistemi.

### Fonte:

Regolamento UE 2023/1230

### ESPOSTO PRESENTATO ALL'ANAC SU PROCEDURA NON CONFORME DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA AEROPORTO

L'ANAC, a chiusura dell'istruttoria ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, si è espressa riscontrando delle criticità nella procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria riqualfica segnaletica airside e landside di un aeroporto siciliano.

Nello specifico, due sono i profili di criticità osservati dall'Autorità. Il primo, ha ad oggetto l'erronea qualificazione dell'appalto in termini di «servizi» e non di «lavori».

La distinzione, nell'ambito della manutenzione, tra servizi (di manutenzione) e lavori (di manutenzione) è stata oggetto di una intensa attività interpretativa che ha condotto l'Autorità, unitamente alla giurisprudenza, ad osservare come il concetto di «manutenzione» rientri nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi.

Alla luce di quanto sopra indicato, nel caso dell'appalto in esame, viene considerato evidente che l'attività di manutenzione ordinaria di riqualfica della segnaletica airside e landside dell'aeroporto, doveva essere ricondotta dalla stazione appaltante alla categoria dei «lavori», rientrando nella classe 45.34 dell'elenco dei lavori di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 50/2016 (installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti).

L'ulteriore profilo di criticità è stato rilevato nell'individuazione, nella documentazione di gara, del requisito di capacità economica e finanziaria relativo alla dimostrazione da parte dei partecipanti di aver svolto nel triennio 2019-2021 attività analoghe in ambito aeroportuale a quelle oggetto dell'affidamento. L'ambiguità della clausola del disciplinare di gara è ravvisata nell'aver ristretto l'ambito delle attività analoghe a quelle espletate «in ambito aeroportuale», tale per cui la clausola sembra richiedere la dimostrazione di «servizi identici» a quelli oggetto dell'appalto, a danno di eventuali potenziali concorrenti che avrebbero avuto interesse a partecipare alla gara e che hanno effettuato nel triennio indicato, servizi/lavori (es. manutenzione segnaletica stradale) nel medesimo settore imprenditoriale al quale afferisce l'appalto (settore inerente la prestazione di servizi e lavori di segnaletica orizzontale).

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'ANAC ha dunque rilevato un operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore, richiedendo la comunicazione delle eventuali determinazioni assunte in merito alle criticità riscontrate.

#### Fonte:

FASC UVCP prot. n. 1354\_2023

### AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI: L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI NON COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA D'APPALTO (DELIBERA ANAC N. 397 DEL 6 SETTEMBRE 2023)

Con Delibera n. 397 del 6 settembre 2023, l'ANAC risponde ad una richiesta di chiarimento, presentata da un Comune della Sicilia, in merito ai requisiti ritenuti validi per l'affidamento dei contratti pubblici, ponendo particolare attenzione all'illecito professionale grave.

Al riguardo è da far presente che l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti in data 1° luglio 2023 (D.Lgs. n. 36/2023) ha modificato le cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto.

Il precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) disciplinava le principali cause di esclusioni automatiche, fra cui rientrano: i) la condanna con sentenza definitiva; ii) il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; iii) la sentenza di applicazione della pena. Inoltre, in presenza di gravi fatti di rilevanza penale, la Stazione Appaltante godeva della discrezionalità di ostacolare (o meno) la partecipazione a gare d'appalto e la stipula dei contratti (causa di esclusione non automatica).

Quanto disciplinato dal precedente Codice degli Appalti, veniva confermato anche dalle Linee Guida n. 6/2016 disposte dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione che definivano, in maniera puntuale, le modalità con le quali la Stazione Appaltante poteva procedere alla verifica delle cause di esclusione.

Il nuovo Codice degli Appalti ha stravolto il modus operandi praticato. Difatti, con l'entrata in vigore del nuovo Codice si supera l'impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sull'affidabilità e sull'integrità della impresa concorrente puntando verso l'introduzione della tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h), comma 3, articolo 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell'illecito stesso.

Questo nuovo approccio rivoluziona il mondo dell'affidamento dei contratti pubblici, consentendo la partecipazione a gare d'appalto anche a soggetti che risultano essere iscritti nel registro degli indagati. La nuova impostazione sembra essere dettata dalla necessità di coordinamento imposta dalla Riforma del Processo Penale e disciplina della giustizia riparativa (D.Lgs. 150/2022) che ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 335-bis, il quale prevede: «La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

In sostanza, ai sensi della nuova disciplina in materia di illecito professionale grave, l'iscrizione dell'operatore economico nel registro degli indagati, non può essere motivo di esclusione e/o valutata ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave.

#### Fonte:

Parere sulla normativa n. 397 del 6 settembre 2023

## SVIZZERA: PIENA EFFICACIA DELLA NUOVA LEGGE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il 25 settembre 2020 e dopo lunghi dibattiti, il Parlamento svizzero ha adottato una revisione completa della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD), diventata effettiva a partire dal 1° settembre 2023.

L'adozione di questa nuova legge riveste particolare importanza, in quanto si innesta in un contesto legislativo risalente al lontano 1992, sia pur nelle more parzialmente modificato attraverso due interventi normativi intervenuti nel 2009 e nel 2019.

Un aspetto cruciale della nuova legge è la sua compatibilità con il diritto europeo, in particolare con il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR). La LPD mira infatti a preservare la libera circolazione dei dati tra la Svizzera e l'Unione Europea (UE), al fine di evitare una perdita di competitività per le imprese svizzere.

Di seguito i principali cambiamenti introdotti dalla LPD (e compliant con il GDPR) a cui le imprese con sede in Svizzera (o con sede al di fuori della Svizzera, ma che trattano dati di soggetti interessati svizzeri), dovranno conformarsi:

- i dati genetici e biometrici rientrano nella definizione di dati sensibili;
- vengono introdotti i principi di "Privacy by Design" e "Privacy by Default";
- la tenuta di un registro delle attività di trattamento è ora obbligatoria;
- il concetto di profilazione (cioè il trattamento automatizzato dei dati personali) è ora parte della legge;
- in caso di violazione della sicurezza dei dati, occorre informare tempestivamente l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT);
- analogamente all'articolo 13 del GDPR, devono essere fornite varie informazioni quando vengono raccolti dati personali (prima solo dati sensibili) dall'interessato;
- analogamente all'articolo 27 del GDPR, la LPD svizzera richiede alle imprese straniere di nominare un rappresentante in Svizzera se trattano dati personali nel mercato svizzero, ma solo se il trattamento è frequente e significativo.

Di seguito, invece le principali differenze rispetto al GDPR:

- diverso concetto di liceità del trattamento dei dati personali: mentre nell'UE il trattamento dei dati personali è vietato in assenza di un motivo legittimo, in Svizzera il trattamento è, di norma, consentito, a meno che lo stesso non costituisca una violazione della personalità di un individuo;

- la LPD svizzera richiede l'elencazione dei singoli Paesi verso i quali vengono trasferiti i dati personali e non sono consentiti termini collettivi per intere aree;
- il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento possono (non vi è alcun obbligo) stipulare un accordo per disciplinare il trattamento dei dati;
- è necessario notificare quanto prima esclusivamente all'IFPDT (incaricato federale della protezione dei dati e delle informazioni) ogni violazione della sicurezza che comporta un rischio elevato. La persona interessata viene informata solo se ciò è necessario per proteggerla o se lo esige l'IFPDT;
- sanzioni fino a 250.000 CHF per le persone fisiche o giuridiche.

### Fonte:

<https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/fatti-e-tendenze/digitalizzazione/protezione-dei-dati/nuova-legge-sulla-protezione-dei-dati-nlpd.html>

## VIDEOSORVEGLIANZA: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA UN COMUNE E DUE SOCIETÀ

Il Garante Privacy ha inflitto una sanzione di 45.000 euro a un Comune in Sicilia per aver violato le norme sulla protezione dei dati personali nell'installazione di telecamere per monitorare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Comune, nella sua lotta contro il problema diffuso dell'abbandono dei rifiuti, aveva affidato a due aziende l'acquisto, l'installazione e la manutenzione delle telecamere fisse, nonché la raccolta e l'analisi dei video relativi alle violazioni. Anche queste due aziende sono state multate dal Garante per il loro coinvolgimento nel trattamento dei dati.

L'intervento dell'Autorità è stato scatenato da segnalazioni da parte di un cittadino che aveva ricevuto multe per un errato conferimento dei rifiuti.

Quest'ultimo lamentava l'assenza di un'adeguata informazione sulla presenza delle telecamere e sul trattamento dei dati. Il Comune, infatti, aveva posto un cartello direttamente sul cassonetto, ma questo non era facilmente visibile e risultava privo dell'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite.

Inoltre, il Comune non aveva stabilito i tempi di conservazione dei dati e non aveva nominato preventivamente le due aziende come responsabili del trattamento dei dati, come richiesto dalla normativa sulla privacy.

Di conseguenza, entrambe le aziende sono state multate: una di 10.000 euro per non essere mai stata nominata responsabile del trattamento, e l'altra di 5.000 euro per essere stata nominata responsabile in ritardo.

Il Garante ha sottolineato che: sebbene il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di enti pubblici sia ammesso quando è necessario per adempiere a un obbligo legale, risulta comunque necessario rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), in base al quale il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (v. art. 12 del Regolamento). Questo include la fornitura di tutte le informazioni richieste dal GDPR in modo chiaro e accessibile all'interessato.

Nel decidere l'ammontare delle sanzioni, il Garante ha tenuto conto del fatto che il trattamento dei dati poteva coinvolgere potenzialmente sia i residenti del Comune (circa 53.000 persone) che i non residenti (numero sconosciuto). Inoltre, ha considerato che il Comune e le aziende avevano agito in buona fede e non avevano precedenti violazioni alle loro spalle.

### Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9920578>



### **SUI REATI AMBIENTALI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA E DI GESTIONE NON AUTORIZZATA DEI RIFIUTI: DUE SENTENZE A CONFRONTO (CASS. PEN., N. 35853/2023; CASS. PEN., N. 37114/2023)**

Due recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno tracciato i confini per i reati ambientali di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, D.Lgs. 152/2006) e di gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256, co. 1, D.Lgs. 152/2006), con particolare riguardo alla configurabilità dell'illecito penale ed al momento consumativo del reato.

Nel primo caso (Cass. pen., Sez. III, n. 35853 del 28/08/2023, data ud. 17/05/2023), i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.

Con riferimento all'individuazione del momento consumativo del reato, il Collegio ritiene che l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa (i) con il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, (ii) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area, (iii) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, (iv) con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, sull'ascrivibilità della condotta, il giudice di legittimità ha sottolineato che il ricorrente era l'esclusivo detentore dell'area e che, sul momento consumativo, non era risultato che vi fossero stati né il rilascio di un valido titolo autorizzatorio, né la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; di conseguenza il dies a quo per la prescrizione del reato era da individuarsi nella data del sequestro avvenuto, con conseguente mancata maturazione della prescrizione.

Nel secondo caso (Cass. pen., Sez. III, n. 37114 del 12/09/2023, data ud. 14/06/2023), la società ricorrente lamentava l'erronea applicazione degli artt. 25-undecies, 60 e 67 D.Lgs. 231/2001 e 256, co. 1, D.Lgs. 152/2006, per non essere stata rilevata l'improcedibilità dell'azione esercitata contro l'ente dopo l'intervenuta prescrizione del reato presupposto. Tale impianto difensivo si basava sull'affermazione della natura istantanea del reato contestato.

La Corte di Cassazione, per converso, non ha ritenuto integrata la decadenza dalla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato per intervenuta estinzione per prescrizione.

Il Collegio ha osservato che il reato, per il quale si è proceduto con l'accertamento della responsabilità amministrativa della società, era qualificabile come permanente. La contravvenzione prevista dall'art. 256, co. 1, T.U. Ambientale può, a seconda dei casi, assumere i contorni di un reato istantaneo, permanente o eventualmente abituale. Il giudice di legittimità ha evidenziato che la consumazione del reato in oggetto, consistito in un'attività non autorizzata di recupero di rifiuti di messa in riserva, si protrae sino all'interruzione della condotta illecita, da individuarsi con l'ottenimento dell'autorizzazione, ovvero con la definitiva cessazione della specifica attività gestoria di recupero.

Nel caso di specie, l'attività di recupero rifiuti, anche in relazione alla messa in riserva, era in essere all'epoca del sopralluogo effettuato nel dicembre 2013, cosicché il termine di prescrizione non era decorso al momento dell'esercizio dell'azione relativa alla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, trattandosi di reato permanente, con conseguente responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 dell'ente.

#### **Fonte:**

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 17 maggio 2023) 28 agosto 2023, n. 35853

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 14 giugno 2023) 12 settembre 2023, n. 37114

**REATI FISCALI E REPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI SENZA DELEGA (CASS. PEN., SEZ. III, SENT., (DATA UD. 16 MAGGIO 2023) 18 LUGLIO 2023, N. 31017)**

Con sentenza n. 31017 depositata il 18 luglio 2023, la Sezione III penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di False fatture e responsabilità degli amministratori, esaminando una decisione della Corte di Appello di Palermo, la quale aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Agrigento nei confronti di due membri del CdA di una s.r.l. per il reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).


Nel caso di specie, i due consiglieri, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, avrebbero indicato elementi passivi fittizi per un importo complessivo di oltre 300 mila euro nella dichiarazione Mod. Unico, utilizzando 24 fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla stessa s.r.l. Secondo la Cassazione, la Corte d'Appello aveva ritenuto la responsabilità dei ricorrenti, in quanto soggetti effettivamente coinvolti nelle scelte gestionali della società di famiglia e titolari, in ragione della carica ricoperta, di un dovere di vigilanza e controllo, senza tuttavia considerare l'attribuzione di poteri disgiunti a ciascun amministratore, compresa la legale rappresentante che aveva concretamente sottoscritto la dichiarazione, e senza indicare quale fosse stato l'effettivo contributo degli altri amministratori nella presentazione della dichiarazione.

Gli Ermellini hanno richiamato l'orientamento consolidato dei reati di bancarotta, secondo il quale la responsabilità degli amministratori sprovvisti di delega è configurabile solo ove vi sia stata effettiva conoscenza da parte degli stessi dei fatti pregiudizievoli - o quantomeno dei c.d. "segnali di allarme" -, nonché la volontà degli stessi di non attivarsi per evitare tale evento. In base a tale principio, la Corte di legittimità ha ritenuto che gli amministratori di una società, i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in quanto redatta da altri consiglieri nell'esercizio di funzioni a loro attribuite "in concreto", rispondono in concorso del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. n. 74 del 2000) solo se abbiano avuto conoscenza dell'inserimento dei documenti mendaci in contabilità e, malgrado ciò, non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o per impedirne la presentazione.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello per un nuovo esame nel merito.

**Fonte:**

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 16 maggio 2023) 18 luglio 2023, n. 31017



Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 06 ottobre 2023.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)

